



Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI

CL/rm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale

N. 44 del 31/10/2007

L'anno **DUEMILASETTE**, addì **TRENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19.45**, nella **Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5**. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	SACCHI Massimo	SI		12	BRAMANI Angela	SI	
2	CALONGHI Lina	SI		13	RUSSO Alessandro	SI	
3	MADERNA Giuseppe		SI	14	ACQUAVIVA Mario		SI
4	BAIO Massimo	SI		15	D'ANGELO Angelo	SI	
5	MACCAZZOLA Davide	SI		16	LARDERA Fausto	SI	
6	CRESPI Alvaro	SI		17	TORRESANI Gianluigi	SI	
7	GUALTIERI Maurizio	SI		18	POLENGHI Gianmario	SI	
8	D'AMBROSIO Danila	SI		19	BIGHIANI Mario	SI	
9	PETRUNI Marina	SI		20	BONVINO Gaetano	SI	
10	BALTROCCHI Lorenzo	SI		21	MARELLA Giovanni	SI	
11	CARACAPPA Luigi	SI					
PRESENTI: 19				ASSENTI: 2			

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CALONGHI Lina** - Presidente del Consiglio - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE

Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Terrizzi

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta - si passa all'esame del secondo argomento all'ordine del giorno, avente per oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA"

-----*****-----

Relaziona sull'argomento, su esplicito invito del Presidente, l'Assessore alle Politiche per la città dei cittadini, Renzo Airaghi, il quale illustra in maniera analitica e circostanziata l'argomento in esame.

Al termine della relazione assessorile, constatato che non vi sono richieste d'intervento nè di dichiarazioni di voto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore alle Politiche per la città dei cittadini, Renzo Airaghi;

Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 219 del 19/07/1986 e successive modifiche ed integrazioni;


Visti, in particolare gli artt. da n. 105 a n. 119 del Regolamento, che normano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per decorazione funeraria;

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione di detti articoli al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni, come riportato nella tabella sottostante:

Testo vigente	Nuovo testo
art. 105 <u>COLOMBARI</u> E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte. Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio di cm. 30 x 25, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata dallo schema grafico. I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo con possibilità di scelta tra i colori nero ed oro.	art. 105 <u>COLOMBARI</u> E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte. Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio di cm. 30 x 25, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata dallo schema grafico. I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo con possibilità di scelta tra i colori nero, oro e blu .
art. 106 E' consentita l'apposizione di immagine del defunto in fotoceramica da cm. 10 x 15 da incassare a filo senza cornice nella posizione indicata dallo schema grafico. La tonalità dell'immagine può essere scelta tra il tipo seppia e a colori.	art. 106 E' consentita l'apposizione di immagine del defunto in fotoceramica, rettangolare o ovale, da cm. 10 x 15 nella posizione indicata nello schema grafico.

<p>art. 107 E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo di carrara bianco nuvolato lucidato senza incisione alcuna della dimensione di cm. 10 x 10 x 10, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata dallo schema grafico.</p>	<p>art. 107 E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, senza incisione alcuna, della dimensione di cm. 10 x 10 x 10, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata nello schema grafico.</p>
<p>art. 108 E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo di carrara bianco nuvolato lucidato, della dimensione di cm. 15 x 25 x 10, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata dallo schema grafico. Sulla faccia frontale del portafiori é consentita la decorazione con simboli religiosi, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2, purché eseguito con marmo di carrara bianco nuvolato.</p>	<p>art. 108 E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, della dimensione di cm. 15 x 25 x 10, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata nello schema grafico. Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.</p>
	<p>art. 108bis In alternativa all'apposizione dell'immagine del defunto o della lampada votiva o del portafiori, é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico, purché entro le misure stabilite dagli artt. 106 - 107 - 108 del presente regolamento.</p>

Schema grafico (colombari)




A. spazio per epigrafe | B. fotoceramica | C. portafiori | D. lampada votiva

Testo vigente	Nuovo testo
<p>art. 109 <u>OSSARI</u> E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte. Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio di cm. 19,5 x 13, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata dallo schema grafico. I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo, con possibilità di scelta tra i colori nero ed oro.</p>	<p>art. 109 <u>OSSARI E CINERARI</u> E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte. Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio di cm. 19,5 x 13, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata nello schema grafico. I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo, con possibilità di scelta tra i colori nero, oro e blu.</p>
<p>art. 110 E' consentita l'apposizione di immagine del defunto in fotoceramica da cm. 7 x 9, da incassare a filo senza cornice nella posizione indicata dallo schema</p>	<p>art. 110 E' consentita l'apposizione di immagine del defunto in fotoceramica, rettangolare o ovale, da cm. 7 x 9 nella posizione indicata nello schema grafico.</p>


grafico. La tonalità dell'immagine può essere scelta tra il tipo seppia e a colori.	
art. 111 E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo di carrara bianco nuvolato lucidato senza incisione alcuna, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata dallo schema grafico.	art. 111 E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra , senza incisione alcuna, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata nello schema grafico.
art. 112 E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo di carrara bianco nuvolato lucidato senza incisione alcuna della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata dallo schema grafico.	art. 112 E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra , della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata nello schema grafico. Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.
	art. 112bis In alternativa all'apposizione dell'immagine del defunto o della lampada votiva o del portafiori, é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico, purché entro le misure stabilite dagli artt. 110 - 111 - 112 del presente regolamento.

Schema grafico (ossario tipo A)



- | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| A. spazio per epigrafe | B. fotoceramica | C. portafiori | D. lampada votiva |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|

Schema grafico (ossario tipo B)




- A. spazio per epigrafe | B. fotoceramica | C. portafiori | D. lampada votiva

Testo vigente	Nuovo testo
<p>art. 113 <u>COLOMBARI-OSSARI</u></p> <p>E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte. E' consentito, inoltre, l'apposizione del nome, cognome e data di nascita e morte relativi alla cassetina ossario, purché contenute nello spazio di cm. 30 x 33, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata dallo schema grafico. I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo con possibilità di scelta tra i colori nero ed oro.</p>	<p>art. 113 <u>COLOMBARI (CON INSERIMENTO DI CASSETTINA OSSARI O CINERARI)</u></p> <p>E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte, oltre all'apposizione del nome, del cognome e anno di nascita e di morte relativi alla cassetina ossario o cinerario, purché contenute nello spazio di cm. 30 x 33, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata nello schema grafico. I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo con possibilità di scelta tra i colori nero, oro e blu.</p>
<p>art. 114</p> <p>E' consentita l'apposizione di immagine del defunto relativo alla cassetina ossario in fotoceramica, da cm. 7 x 9 da incassare a filo senza cornice nella</p>	<p>art. 114</p> <p>E' consentita l'apposizione di immagine del defunto relativo alla cassetina ossario o cinerario in fotoceramica, rettangolare o ovale, da cm. 7 x 9</p>

<p>posizione indicata dallo schema grafico. La tonalità dell'immagine può essere scelta tra il tipo seppia e a colori.</p>	<p>nella posizione indicata dallo schema grafico.</p>
<p>art. 115 E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo di carrara bianco nuvolato lucidato, senza incisione alcuna della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata dallo schema grafico.</p>	<p>art. 115 E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, senza incisione alcuna, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata nello schema grafico.</p>
<p>art. 116 E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo di carrara bianco nuvolato lucidato, senza incisione alcuna della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata dallo schema grafico.</p>	<p>art. 116 E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata nello schema grafico. Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo, l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.</p>
	<p>art. 116bis In alternativa all'apposizione dell'immagine del defunto in fotoceramica o della lampada votiva o del portafiori, é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico, purché entro le misure stabilite dagli artt. 114 - 115 - 116 del presente regolamento.</p>

Schema grafico (colombari con inserimento cassetina ossario o cinerario)



A. spazio per epigrafe | B. fotoceramica | C. portafiori | D. lampada votiva

Testo vigente	Nuovo testo
<p>art. 117 I titolari della concessione di colombaro o il proprietario di ossario, intendendo procedere alle operazioni di allestimento sopra descritte, deve obbligatoriamente presentare, congiuntamente al marmista da lui incaricato, domanda all'Ufficio Tecnico Comunale su appositi moduli, indicando quali decorazioni votive consentite, intende apporre (oltre all'obbligo di nome - cognome - date), al fine di ottenere regolare autorizzazione.</p>	<p>art. 117 Il titolare della concessione di colombaro, ossario o cinerario, intendendo procedere alle operazioni di allestimento sopra descritte, deve obbligatoriamente presentare, congiuntamente al marmista da lui incaricato, istanza al Tecnico Comunale, su appositi moduli, indicando quali decorazioni votive consentite intende apporre (oltre a quelle obbligatorie di nome - cognome - date di nascita e di morte), al fine di ottenere regolare autorizzazione.</p>
<p>art. 118 Le misure di posizione e sagoma delle decorazioni votive sopra descritte ed indicate negli schemi grafici, sono da intendersi vincolanti. Le lastre di chiusura di colombari ed ossari che saranno eventualmente lavorati, in difformità alla presente normativa, saranno rimosse dall'Amministrazione Comunale.</p>	<p>art. 118 Le misure di posizione e sagoma delle decorazioni votive sopra descritte ed indicate negli schemi grafici, sono da intendersi vincolanti. In caso di rottura della lastra di chiusura di colombaro, ossario o cinerario in fase di apposizione delle decorazioni votive, il concessionario ha l'obbligo di sostituirla, a</p>

<p>Le spese per la sostituzione delle lastre di chiusura sulle quali apporre correttamente le epigrafi e le decorazioni votive, saranno a carico dei trasgressori.</p>	<p>proprie spese, con un marmo di identico colore di quello della lastra rotta.</p>
<p>art. 119 Il titolare della concessione di colombaro o il proprietario di ossario (o gli eredi in sostituzione di essi) sono responsabili della manutenzione e della perfetta tenuta di quanto in origine apposto sulle lastre di chiusura.</p>	<p>art. 119 Il titolare della concessione di colombaro, ossario o cinerario (o gli eredi in sostituzione di esso) é responsabile della manutenzione e della perfetta tenuta di quanto in origine apposto sulla lastra di chiusura.</p>

Visti, altresì gli artt. da n. 139 a n. 152 del Regolamento, che normano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per posa monumenti e per la costruzione di edicole, cripte e catacombe;

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione dei predetti articoli, come riportato nella tabella sottostante:

<p>Testo vigente</p>	<p>Nuovo testo</p>
<p>art. 139 I progetti per la costruzione di edicole, cripte, catacombe o per l'erezione del monumento devono essere presentati entro un anno dalla data dei versamenti di cui all'art. 83 del presente regolamento. Le domande per la costruzione, la modifica o il restauro di edicole, catacombe, cripte, lapidi o monumenti devono essere firmate dal concessionario, essere corredate dai relativi tipi, in triplice esemplare, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti: per la ristrutturazione di edicole, cripte e catacombe in scala 1:20; per la realizzazione di monumenti in scala 1:10; per la posa di lapidi in scala 1:10; con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento. A richiesta, dovrà per maggiore evidenza presentarsi, oltre ai disegni sopra indicati, un modello bozzetto plastico o grafico a colori tale che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso. Per disegni di progetto – esclusi quelli per lapidi di colombaro, ossario o cinerario, nonché per i monumenti dei giardini decennali – si richiedono le firme del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritti ai rispetti albi professionali), degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e della ditta costruttrice.</p>	<p>art. 139 La posa del monumento dovrà essere effettuata dopo i sei mesi ed entro un anno dalla data di inumazione. La decorazione della lastra dei colombari, ossari, cinerari dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data della tumulazione. I progetti devono essere firmati dal concessionario, essere corredate dai relativi tipi, in triplice esemplare, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti: per la ristrutturazione di edicole, cripte e catacombe in scala 1:20; per la realizzazione di monumenti in scala 1:10; per la posa di lapidi in scala 1:10; con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento. A richiesta, dovrà per maggiore evidenza presentarsi, oltre ai disegni sopra indicati, un modello bozzetto plastico o grafico Per disegni di progetto – esclusi quelli per lapidi di colombaro, ossario o cinerario, nonché per i monumenti dei giardini – si richiedono le firme del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritti ai rispetti albi professionali), degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e della ditta costruttrice.</p>

<p>art. 140 Il Tecnico Comunale istituisce la pratica per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, cripte, catacombe, monumenti e lapidi soggette ad ottenimento Concess. Edilizie, autorizza l'introduzione nei cimiteri dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere, fissando il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati.</p>	<p>art. 140 Il Tecnico Comunale istituisce la pratica per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli interventi elencanti all'articolo 139.</p>
<p>art. 141 Lo spazio per la costruzione di edicole, cripte e catacombe dovrà essere recinto, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nella costruzione di edicole, cappelle e catacombe, il muro grezzo sarà di cm. 40 se in muratura; con lo spessore di cm. 10 se in cemento armato reso impermeabile ai liquidi ed ai gas.</p>	<p>art. 141 Abrogato, in funzione del Project Financing (giusto contratto rep. n. 67/05 tra Comune di Settimo Milanese e S.C.S.).</p>
<p>art. 142 L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, nel corso o al termine dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Sindaco l'ordine di sospensione dei lavori. Per le edicole, cripte e catacombe la verifica finale da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sarà preceduta dal controllo dell'Ufficio Sanitario.</p>	<p>art. 142 Il Gestore del complesso cimiteriale del Comune provvede alla verifica che i materiali e le opere realizzate siano rispondenti a quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata. Eventuali difformità saranno comunicate dal gestore al Tecnico Comunale per i provvedimenti conseguenti.</p>
<p>art. 143 I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni. Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza. Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4. E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordonatura di sezione non inferiore a m. 0,10 per m. 0,15 e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. Gli elementi scultorei o decorativi nelle sepolture perpetue non devono essere opere di produzione in serie o copie di altre. I monumenti per sepolture perpetue e temporanee, le lapidi per colombari, ossari o cinerari devono recare il numero progressivo della sepoltura.</p>	<p>art. 143 I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni. Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza. Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4. E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordonatura di sezione non inferiore a m. 0,10 per m. 0,15 e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. I monumenti per sepolture, le lapidi per colombari, ossari o cinerari devono recare il numero progressivo della sepoltura sulla parte inferiore sinistra.</p>
<p>art. 144 I monumenti per sepolture temporanee a pagamento</p>	<p>art. 144 I monumenti per le sepolture private in terra</p>

<p>non dovranno superare l'altezza di m. 2, misurata sopra il cordone di pietra.</p>	<p>dovranno avere le seguenti misure: <u>CAMPO COMUNE</u> (cimitero di Settimo capoluogo) lunghezza cm. 180 larghezza cm. 70 altezza max cm. 100 <u>CAMPO COMUNE</u> (cimiteri di Seguro e Vighignolo) lunghezza cm. 160 larghezza cm. 60 altezza max cm. 100 <u>CAMPO GIARDINO</u> (cimitero di Settimo capoluogo e Seguro) lunghezza cm. 200 larghezza cm. 100 altezza max cm. 100 <u>CAMPO GIARDINO</u> (cimitero di Vighignolo) lunghezza cm. 160 larghezza cm. 60 altezza max cm. 100 <u>CAMPO BAMBINI</u> (cimiteri di Settimo capoluogo, Seguro e Vighignolo) lunghezza cm. 120 larghezza cm. 50 altezza max cm. 50 E' consentita l'installazione di statue per un'altezza massima di m. 2. Nel campo giardino del cimitero di Settimo capoluogo interessato dalla presenza dell'elettrodotto i manufatti dovranno essere in materiale lapideo ovvero in materiale metallico con altezza non superiore a cm. 120. Le altezze indicate s'intendono come massime e misurate dal cordone di pietra. Nel caso di contemporanee sepolture di parenti ed affini è concesso di installare un monumento unico con larghezza max di cm. 175. Il colore delle epigrafi potrà essere scelto tra i colori nero, oro e blu.</p>
<p>art. 145 Su due o più sepolture individuali perpetue, contigue, è concesso di collocare un monumento unico purché le salme tumulate siano di parenti o affini. Ad analoga concessione potrà farsi luogo per due o più sepolture individuali temporanee qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente o si tratti di sepolture aventi scadenza nello stesso anno.</p>	<p>art. 145 E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti e lumi esclusivamente a funzionamento elettrico, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di cm. 90 dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.</p>
<p>art. 146 Il Sindaco sentito il parere del Tecnico Comunale,</p>	<p>art. 146 Il Sindaco sentito il parere del Tecnico Comunale,</p>

<p>può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura nei casi previsti dall'art. 59 oppure quando si tratti di tombe ove sono inumate salme di parenti o affini.</p>	<p>può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate salme di parenti o affini.</p>
<p>art. 147 Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di arbusti o di qualsiasi segno funebre, previo versamento da parte del concessionario, di un deposito cauzionale, commisurato in rapporto al valore e al pregio artistico di quanto viene asportato. Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per la ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi tre mesi dal termine accordato, la concessione s'intende decaduta e il deposito cauzionale previsto dal comma precedente, viene incamerato dalla Civica Amministrazione.</p>	<p>art. 147 Abrogato</p>
<p>art. 148 Alle chiusure dei colombari, degli ossari e dei cinerari devono essere applicate lastre di marmo fornito dalla Civica Amministrazione. Sui colombari e sugli ossari sono ammesse epigrafe e decorazioni votive come da regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 224 in data 8.10.1984 e successiva modifica con deliberazione di C.C. n. 17 in data 10.2.1986.</p>	<p>art. 148 Alle chiusure dei colombari, degli ossari e dei cinerari devono essere applicate lastre di marmo fornite dalla Civica Amministrazione.</p>
<p>art. 149 Sui colombari e sugli ossari è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio. Sulle sepolture comuni è permessa la coltivazione di fiori nello spazio di m. 0,40x0,40.</p>	<p>art. 149 Abrogato, perché già previsto all'art. 145.</p>
<p>art. 150 Sulle sepolture comuni potranno essere posti in opera monumenti aventi altezza massima m. 1,20, larghezza massima m. 0,60 e m. 0,50 per i bambini, spessore minimo m. 0,10; altezza parte interrata da m. 0,30 a m. 0,40.</p>	<p>art. 150 Abrogato, perché già previsto all'art. 144.</p>
<p>art. 151 Sulle sepolture il concessionario è tenuto a iscrivere il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura. E' tuttavia ammissibile l'incisione dell'epigrafe sulle lastre di chiusura</p>	<p>art. 151 Sulle sepolture il concessionario è tenuto a iscrivere il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura. E' tuttavia ammissibile l'incisione dell'epigrafe sulle lastre di chiusura</p>

degli ossari non ancora occupati, a condizione che l'iscrizione relativa ai resti da tumulare sia provvisoriamente ricoperta con mezzi idonei. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacertà del luogo.	degli ossari non ancora occupati, a condizione che l'iscrizione relativa ai resti da tumulare sia provvisoriamente coperta. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.
art. 152 La domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata in duplice esemplare unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere, cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda dovrà essere corredata anche della traduzione in italiano.	art. 152 La domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata in triplice esemplare unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere, cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda dovrà essere corredata anche della traduzione in italiano.

Visto, altresì, l'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria, modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 26/03/2003, che così recita:

"La casella colombaro e la celletta ossario vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di vendita delle stesse, senza possibilità alcuna di scelta di posizione e, quindi, sino ad esaurimento totale del comparto colombaro ed ossario.

Qualora il cittadino richiedesse due concessioni per due caselle colombari o due cellette ossario vicine tra loro, fermo restando i criteri di concessione delle stesse e, seguendo l'ordine cronologico, risultasse libera solamente l'ultima casella colombaro o l'ultima celletta ossario della fila, si provvederà ad assegnare le prime due caselle colombari o le prime due cellette ossario della fila successiva.

Fanno eccezione alle presenti disposizioni riguardo all'ordine cronologico di assegnazione le seguenti categorie di cittadini:

a) portatori di handicap gravi dei quali sia accertata l'impossibilità di salire la scaletta di accesso alle file più alte di colombari e cellette ossario.

Tale condizione deve essere dimostrata da apposita certificazione medica;

b) ultrasessantenni affetti da invalidità o difficoltà motorie accertate con adeguata certificazione medica.

Condizione essenziale per l'esercizio delle agevolazioni è di rientrare nei seguenti rapporti di parentela o affinità con il defunto tumulato o da tumulare:

a) coniugi non separati, conviventi o coppie di fatto

b) parenti di primo grado (padre, madre, figlio).

La deroga di cui sopra prevederà per le suddette categorie di utenti la facoltà di accedere:

PER I COLOMBARI alla seconda ed alla terza fila dal basso e, ad esaurimento delle stesse, alla prima fila dal basso;

PER LE CELLETTE OSSARIO alla terza, alla quarta, alla quinta ed alla sesta fila dal basso e, ad esaurimento delle stesse, alle prime due file dal basso.

In ogni caso l'assegnazione, su richiesta e limitatamente a queste file, viene concessa secondo l'ordine cronologico";

Considerato che il progetto di ampliamento del Cimitero di Settimo Milanese prevede la costruzione di nuovi lotti di colombari dove la prima fila in basso è posta ad un'altezza da terra di circa 40 cm. rendendo difficoltoso il raggiungimento della terza fila alle categorie di cittadini oggetto di deroga dell'art. 82 sopra citato;

Rilevato che il primo lotto di colombari è già stato costruito ed è già disponibile per eventuali concessioni;

Dato atto, conseguentemente, che per i nuovi lotti le file da assegnare in concessione alle categorie di

cittadini per le quali è prevista la deroga, sono la prima e la seconda a partire dal basso;

Ritenuto quindi di modificare l'art. 82 sopra citato integrandolo con tale disposizione;

Vista inoltre la deliberazione della G.C. n. 152 del 26/09/2007 avente per oggetto "Proposta di modifica degli artt. 77 e 91 del regolamento di Polizia Mortuaria", che si allega alla presente, con la quale si proponeva la modifica dei sopra citati articoli, per le motivazioni meglio espresse nella delibera stessa, e si disponeva che tali modifiche venissero approvate nella prima seduta utile del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di modificare, come segue, gli artt. da n. 105 a n. 119 del Regolamento, che normano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per decorazione funeraria:

art. 105

COLOMBARI

E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte.

Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio di cm. 30 x 25, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata dallo schema grafico.

I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo con possibilità di scelta tra i colori nero, oro e blu.

art. 106

E' consentita l'apposizione di immagine del defunto in fotoceramica, rettangolare o ovale, da cm. 10 x 15 nella posizione indicata nello schema grafico.

art. 107

E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, senza incisione alcuna, della dimensione di cm. 10 x 10 x 10, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata nello schema grafico.

art. 108


E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, della dimensione di cm. 15 x 25 x 10, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata nello schema grafico.

Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.

art. 108bis

In alternativa all'apposizione dell'immagine del defunto o della lampada votiva o del portafiori, é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico, purché entro le misure stabilite dagli artt. 106 - 107 - 108 del presente regolamento.

Schema grafico (colombari)



- A. spazio per epigrafe | B. fotoceramica | C. portafiori | D. lampada votiva

art. 109

OSSARI E CINERARI

E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte.

Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio di cm. 19,5 x 13, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata nello schema grafico.

I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo, con possibilità di scelta tra i colori nero, oro e blu.

art. 110


E' consentita l'apposizione di immagine del defunto in fotoceramica, rettangolare o ovale, da cm. 7 x 9 nella posizione indicata nello schema grafico.

art. 111

E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, senza incisione alcuna, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata nello schema grafico.

art. 112

E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione



- A. spazio per epigrafe | B. fotoceramica | C. portafiori | D. lampada votiva

art. 113

COLOMBARI (CON INSERIMENTO DI CASSETTINA OSSARI O CINERARI)

E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno il nome ed il cognome del defunto con i relativi anni di nascita e di morte, oltre all'apposizione del nome, del cognome e anno di nascita e di morte relativi alla cassetta ossario o cinerario, purché contenute nello spazio di cm. 30 x 33, destinato all'epigrafe stessa, nella posizione indicata nello schema grafico.

I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo con possibilità di scelta tra i colori nero, oro e blu.

art. 114

E' consentita l'apposizione di immagine del defunto relativo alla cassetta ossario o cinerario in fotoceramica, rettangolare o ovale, da cm. 7 x 9 nella posizione indicata dallo schema grafico.

art. 115

E' consentita l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, senza incisione alcuna, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con sovrapposto diffusore a fiamma, nella posizione indicata nello schema grafico.

art. 116


E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, della dimensione di cm. 7 x 7 x 7, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente, nella posizione indicata nello schema grafico.

Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo, l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.

art. 116bis

In alternativa all'apposizione dell'immagine del defunto in fotoceramica o della lampada votiva o del portafiori, é consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico, purché entro le misure stabilite dagli artt. 114 - 115 - 116 del presente regolamento.

Schema grafico (colombari con inserimento cassetina ossario o cinerario)



A. spazio per epigrafe | B. fotoceramica | C. portafiori | D. lampada votiva

art. 117

Il titolare della concessione di colombaro, ossario o cinerario, intendendo procedere alle operazioni di allestimento sopra descritte, deve obbligatoriamente presentare, congiuntamente al marmista da lui incaricato, istanza al Tecnico Comunale, su appositi moduli, indicando quali decorazioni votive consentite intende apporre (oltre a quelle obbligatorie di nome - cognome - date di nascita e di morte), al fine di ottenere regolare autorizzazione.

art. 118

Le misure di posizione e sagoma delle decorazioni votive sopra descritte ed indicate negli schemi grafici, sono da intendersi vincolanti.

In caso di rottura della lastra di chiusura di colombaro, ossario o cinerario in fase di apposizione delle decorazioni votive, il concessionario ha l'obbligo di sostituirla, a proprie spese, con un marmo di identico colore di quello della lastra rotta.

art. 119

Il titolare della concessione di colombaro, ossario o cinerario (o gli eredi in sostituzione di esso) é

responsabile della manutenzione e della perfetta tenuta di quanto in origine apposto sulla lastra di chiusura.

2. di modificare, altresì, gli artt. da n. 139 a n. 152 del Regolamento, che normano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per posa monumenti e per la costruzione di edicole, cripte e catacombe, come segue:

art. 139

La posa del monumento dovrà essere effettuata dopo i sei mesi ed entro un anno dalla data di inumazione. La decorazione della lastra dei colombari, ossari, cinerari dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data della tumulazione.

I progetti devono essere firmati dal concessionario, essere corredati dai relativi tipi, in triplice esemplare, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.

I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:

per la ristrutturazione di edicole, cripte e catacombe in scala 1:20;

per la realizzazione di monumenti in scala 1:10;

per la posa di lapidi in scala 1:10;

con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

A richiesta, dovrà per maggiore evidenza presentarsi, oltre ai disegni sopra indicati, un modello bozzetto plastico o grafico

Per disegni di progetto – esclusi quelli per lapidi di colombaro, ossario o cinerario, nonché per i monumenti dei giardini – si richiedono le firme del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritti ai rispetti albi professionali), degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e della ditta costruttrice.

art. 140

Il Tecnico Comunale istituisce la pratica per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli interventi elencanti all'articolo 139.

art. 141

Abrogato, in funzione del Project Financing (giusto contratto rep. n. 67/05 tra Comune di Settimo Milanese e S.C.S.).

art. 142

Il Gestore del complesso cimiteriale del Comune provvede alla verifica che i materiali e le opere realizzate siano rispondenti a quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata.

Eventuali difformità saranno comunicate dal gestore al Tecnico Comunale per i provvedimenti conseguenti.

art. 143

I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4.

E' prescritto l'impiego di chiavette per il collegamento delle pietre.

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordatura di sezione non inferiore a m. 0,10 per m. 0,15 e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

I monumenti per sepolture, le lapidi per colombari, ossari o cinerari devono recare il numero progressivo della sepoltura sulla parte inferiore sinistra.

art. 144

I monumenti per le sepolture private in terra dovranno avere le seguenti misure:

CAMPO COMUNE (cimitero di Settimo capoluogo)

lunghezza cm. 180

larghezza cm. 70

altezza max cm. 100

CAMPO COMUNE (cimiteri di Seguro e Vighignolo)

lunghezza cm. 160

larghezza cm. 60

altezza max cm. 100

CAMPO GIARDINO (cimitero di Settimo capoluogo e Seguro)

lunghezza cm. 200

larghezza cm. 100

altezza max cm. 100

CAMPO GIARDINO (cimitero di Vighignolo)

lunghezza cm. 160

larghezza cm. 60

altezza max cm. 100

CAMPO BAMBINI (cimiteri di Settimo capoluogo, Seguro e Vighignolo)

lunghezza cm. 120

larghezza cm. 50

altezza max cm. 50

E' consentita l'installazione di statue per un'altezza massima di m. 2.

Nel campo giardino del cimitero di Settimo capoluogo interessato dalla presenza dell'elettrodotto i manufatti dovranno essere in materiale lapideo ovvero in materiale metallico con altezza non superiore a cm. 120.

Le altezze indicate s'intendono come massime e misurate dal cordone di pietra.

Nel caso di contemporanee sepolture di parenti ed affini è concesso di installare un monumento unico con larghezza max di cm. 175.

Il colore delle epigrafi potrà essere scelto tra i colori nero, oro e blu.

art. 145

E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti e lumi esclusivamente a funzionamento elettrico, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di cm. 90 dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

art. 146

Il Sindaco sentito il parere del Tecnico Comunale, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate salme di parenti o affini.

art. 147

Abrogato.

art. 148

Alle chiusure dei colombari, degli ossari e dei cinerari devono essere applicate lastre di marmo fornite dalla Civica Amministrazione.

art. 149

Abrogato.

art. 150

Abrogato.

art. 151

Sulle sepolture il concessionario è tenuto a iscrivere il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.

Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura. E' tuttavia ammissibile l'incisione dell'epigrafe sulle lastre di chiusura degli ossari non ancora occupati, a condizione che l'

iscrizione relativa ai resti da tumulare sia provvisoriamente coperta.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.
art. 152

La domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata in triplice esemplare unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere, cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda dovrà essere corredata anche della traduzione in italiano.

3. di modificare come segue l'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria, che così recita:

“La casella colombaro e la celletta ossario vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di vendita delle stesse, senza possibilità alcuna di scelta di posizione e, quindi, sino ad esaurimento totale del comparto colombaro ed ossario.

Qualora il cittadino richiedesse due concessioni per due caselle colombari o due cellette ossario vicine tra loro, fermo restando i criteri di concessione delle stesse e, seguendo l'ordine cronologico, risultasse libera solamente l'ultima casella colombaro o l'ultima celletta ossario della fila, si provvederà ad assegnare le prime due caselle colombari o le prime due cellette ossario della fila successiva.

Fanno eccezione alle presenti disposizioni riguardo all'ordine cronologico di assegnazione le seguenti categorie di cittadini:

a) portatori di handicap gravi dei quali sia accertata l'impossibilità di salire la scaletta di accesso alle file più alte di colombari e cellette ossario.

Tale condizione deve essere dimostrata da apposita certificazione medica;

b) ultrasessantenni affetti da invalidità o difficoltà motorie accertate con adeguata certificazione medica.

Condizione essenziale per l'esercizio delle agevolazioni è di rientrare nei seguenti rapporti di parentela o affinità con il defunto tumulato o da tumulare:

a) coniugi non separati, conviventi o coppie di fatto

b) parenti di primo grado (padre, madre, figlio).

La deroga di cui sopra prevederà per le suddette categorie di utenti la facoltà di accedere:

PER I COLOMBARI in cui la prima fila parte da terra: alla seconda ed alla terza fila dal basso e, ad esaurimento delle stesse, alla prima fila dal basso;

PER I COLOMBARI che hanno una zoccolatura di un'altezza di circa cm. 40: alla prima ed alla seconda fila dal basso.

PER LE CELLETTE OSSARIO E LE NICCHIE CINERARIE alla terza, alla quarta, alla quinta ed alla sesta fila dal basso e, ad esaurimento delle stesse, alle prime due file dal basso.

In ogni caso l'assegnazione, su richiesta e limitatamente a queste file, viene concessa secondo l'ordine cronologico”.

4. di modificare come segue gli artt. 77 e 91 del regolamento di Polizia Mortuaria, così come proposto con deliberazione di G.C. n. 152 del 26/09/2007, che si allega alla presente:

art. 77

Le sepolture individuali temporanee a pagamento si distinguono in:

- campi giardino ventennali
- colombari quarantennali
- colombari novantanovennali
- ossari quarantennali
- cinerari quarantennali
- cripte novantennali
- tombe novantanovennali.

Per colombari, ossari e cinerari quarantennali, alla scadenza, è ammesso il rinnovo della concessione, per un'ulteriore durata di anni 40, a richiesta dell'interessato, ed alle tariffe vigenti nel tempo.

Per le sepolture individuali temporanee a pagamento con concessione decennale ancora in essere, è ammesso, a richiesta dell'interessato (in alternativa all'esumazione) il rinnovo della stessa, per un'ulteriore durata di anni 10. Il corrispettivo, in tal caso, sarà pari al 50% della tariffa in vigore al

momento del rinnovo riferita al campo giardino ventennale.

art. 91

Spettano al Comune i rimborsi per rinunce di concessioni stipulate prima del 21/03/2005 e al Gestore quelle stipulate successivamente a tale data, con le seguenti modalità:

a) in caso di rinuncia ad una sepoltura in campo giardino ventennale:

- rimborso richiesto tra il primo ed il quinto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- rimborso richiesto nel sesto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 40% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- rimborso richiesto nel settimo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 30% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- rimborso richiesto nell'ottavo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 20% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- rimborso richiesto nel nono anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 10% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
- nessun rimborso é dovuto qualora richiesto dal decimo al ventesimo anno dalla data di concessione;

b) in caso di rinuncia ad una sepoltura in colombaro, celletta-ossario, nicchia cineraria, cripta, tomba di famiglia il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione:

c) nessun rimborso é dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale;

d) in caso di rinuncia ad una concessione perpetua il concessionario ha diritto alla concessione gratuita di una celletta-ossario quarantennale, comprensiva della lastra di marmo dove verranno apposte le incisioni relative ai dati del defunto. Nel caso in cui, a seguito rinuncia, i resti o le ceneri della salma vengano collocati in un altro colombaro o in una cripta o in una tomba di famiglia, il concessionario ha diritto alla tumulazione gratuita della cassetta-ossario o dell'urna cineraria.

5. di comunicare al gestore, "società S.C.S. S.r.l. di Milano" le modifiche apportate con la presente deliberazione al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

IL PRESIDENTE

Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE